

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Nell'ambito delle politiche per lo sport, il Comune determina le linee guida relative alla gestione degli impianti sportivi.
2. Il Comune promuove la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni sportive, favorisce la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.
3. Il Comune riconosce l'importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale in prevenzione del disagio giovanile.
4. Il Comune riconosce il ruolo delle associazioni sportive nel migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità.
5. Il Comune garantisce e promuove l'accesso alle strutture sportive comunali alle persone diversamente abili.
6. Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento di attività sportive, conferenze e spettacoli vari purché siano stati dichiarati agibili ai sensi della normativa riguardante la pubblica sicurezza.
7. Le funzioni inerenti alle attività sportive sono esercitate direttamente dal Comune di Acquapendente ovvero mediante gestori, individuati con specifico atto deliberativo e sull'osservanza del presente regolamento con poteri ispettivi.

CAPO II

NORME GENERALI E CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO

1. E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata o associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere o assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le utenze sono disciplinate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. Amministrazione comunale
 - b. Soggetto gestore dell'impianto
 - c. Società e associazioni sportive aderenti alle federazioni nazionali
 - d. Enti e gruppi di promozione sportiva
 - e. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportiva

- f. Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.
3. Le scolaresche potranno usufruire degli impianti comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi con le autorità scolastiche, l'Amministrazione comunale e l'Ente gestore.

ART. 3 – MODALITA' D'USO

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato dall'Amministrazione comunale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 0,00 alle ore 08,00.
2. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e quella di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito e autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito esclusivamente agli atleti, agli allenatori ed agli istruttori, muniti della prescritta attrezzatura personale.
5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze e manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, l'utente è anche tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo o alle sue strutture tecnologiche e attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei luoghi chiusi degli impianti sportivi è vietato fumare.

ART. 4 – SORVEGLIANZA

1. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore e il personale comunale incaricato.
2. Il personale preposto dal gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, deve:
 - a. Vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, sul funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b. Segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c. Far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici, ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze dell'ordine.

ART. 5 – UTILIZZO DA PARTE DI SINGOLI UTENTI

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività

motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma può essere richiesta una prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

ART. 6 – CORRETTO UTILIZZO

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.
3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico e agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti.

ART. 7 – CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, per utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1, devono osservare il seguente procedimento:
 - a. Presentare, di norma, almeno 30 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. Per i campionati, le società interessate, prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 31 agosto; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi casi di comprovata impossibilità. L'autorizzazione, rinnovata trimestralmente, è subordinata al rispetto delle norme del pagamento del canone d'uso;
 - b. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte delle vigenti leggi in materia;
 - c. L'autorizzazione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al canone minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;
 - d. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti;
 - e. Per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
 - i. All'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - ii. Qualora non si tratti di personale volontario aderente all'associazione, al pagamento del personale addetto alle casse;
 - iii. Al servizio di controllo agli ingressi fino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - iv. Alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
 - v. All'aggiunta di eventuali altoparlanti;

- vi. A tutte le attrezzature supplementari alle singoli manifestazioni;
- vii. All'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;

di tutti questi adempimenti nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi e il richiedente la manifestazione;

- f. Tutto ciò che è installato nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti ecc. e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;
- g. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico o dalla squadra ospite, alle attrezzature e agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino e alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore; a tal fine il gestore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione;

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore almeno un mese prima dell'inizio del calendario annuale.
2. Per l'utilizzo occasionale degli impianti e delle attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 2, debbono inoltrare richiesta entro il quindicesimo giorno antecedente l'attività. Per l'inserimento in calendario e il pagamento si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

ART. 9 – UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale o, di volta in volta, con il gestore.
2. Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

ART. 10 – FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il calendario e gli orari delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal gestore, in base a quanto stipulato nella convenzione per la gestione dell'impianto.
2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. È necessario, in ogni caso, l'assenso del gestore. Le modificazioni devono risultare da un atto scritto scambiato tra le parti.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
4. Qualora si verificassero altre concomitanze tra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 11 – TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e a manifestazioni di attività varie, sono soggette al pagamento di tariffe secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione.
2. Le tariffe, decise con un atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate:
 - a. Tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione;
 - b. Tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività, o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate secondo il tasso ufficiale dell'inflazione in base a criteri di economicità della gestione, ovvero, ogni qualvolta la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche.

CAPO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVA SOGGETTI TERZI

ART. 12 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. La gestione degli impianti sportivi comunali potrà essere realizzata tramite affidamento a terzi comprendente uno o più impianti individuati dall'amministrazione comunale.
2. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi a terzi deve avvenire a tramite bando pubblico per la stipula della relativa convenzione. La Giunta comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.
3. La durata della convenzione può raggiungere un massimo di anni cinque e dovrà prevedere una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore, da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.
4. Al gestore concessionario, fatto salvo specifica autorizzazione dell'Ente, è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi, gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il Comune esercita il controllo di conformità rispetto a quanto stabilito nella convenzione e dal presente regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività, all'applicazione delle tariffe, all'imparzialità dell'affidamento delle autorizzazioni ed alla conduzione e manutenzione dell'impianto da parte del gestore.
2. I controlli di conformità sono esercitati attraverso un apposito Comitato di Controllo composto da: l'assessore con delega allo sport, il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico, il funzionario responsabili delle attività sportive.
3. L'accertamento di gravi irregolarità nella conformità della gestione degli impianti è motivo di cessazione anticipata dell'affidamento.
4. Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.

5. Il potere ispettivo, di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti e alle scritture contabili del gestore.
6. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento e il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
7. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma di questionari.

ART. 14 – PENALITÀ

1. Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il regolamento di polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

ART. 15 – TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della proprietà, provvede il corpo della polizia municipale e in via generale le forze dell'ordine.
2. A tale fine, gli organi di cui al precedente comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.